

COMUNE DI SAN PIETRO DI FE

REVISORE UNICO

Verbale n. 36 Data 19/12/2019	OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE PER REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DETERMINAZIONI
----------------------------------	--

Il giorno 19 dicembre 2019 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di San Pietro di Feletto, rag. Campana Elisabetta, ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione consiliare n. 78 del 19.12.2019 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni", ricevuta in data odierna.

RICHIAMATO l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale al comma 1, lettera b, n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione e partecipazione a organismi esterni;

POSTO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.176/2016, in base al quale entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere oggetto di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto con la quale si approva la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100 ed i relativi allegati;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 1, lett. l);

VISTE le definizioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed, in particolare, quelle di "controllo" (lett. b), di "controllo analogo" (lett. c), di "controllo analogo congiunto" (lett. d) e di "partecipazione indiretta" (lett.g);

VISTE le linee guida predisposte nel mese di novembre 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, che introducono una nozione di controllo congiunto più estesa, basata anche su "comportamenti concludenti", senza però che vi sia una esplicita definizione degli stessi;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute" sono state oggetto di ricognizione solo le società partecipate direttamente dal Comune, non ricorrendo la fattispecie di società a partecipazione indiretta detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso per le quali le Linee di indirizzo per la

revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016 approvate dalla Corte dei Conti con deliberazione Sez. Autonomie n.19 del 19.07/2017 hanno previsto la ricognizione;

CONSIDERATO che l'Ente intende:

- confermare, con riferimento alla partecipazione in Piave Servizi Srl, quanto già deciso con la ricognizione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2017 (D.C.C. n. 31 del 29.9.2017) e con la ricognizione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2017 (D.C.C. n. 63 del 27.12.2018), ossia il mantenimento della propria partecipazione, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;
- confermare, a seguito delle intervenute modifiche statutarie, con riferimento all'analisi, alle considerazioni ed ai richiami normativi e giurisprudenziali esposti nella deliberazione consiliare di revisione ordinaria n. 63 del 27.12.2018, il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.A., strategica per il Comune, senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
- riservarsi, qualora le predette modifiche statutarie e le attività poste in essere da Asco Holding S.p.A. (vedasi nota del 12.12.2019), a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, di confermare le misure di razionalizzazione approvate con la deliberazione consiliare di revisione straordinaria n. 31 del 29.9.2017;

DATO ATTO che, in ogni caso, ricorre la fattispecie di cui all'art. 24, comma 5-bis del D.Lgs. n. 175/2016, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding S.p.A., quanto meno fino al 31/12/2021, siccome stabilito dal comma citato;

POSTO che non sono oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo ente, il Consorzio per i servizi di igiene del territorio – C.I.T.;

Vista la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

Visto il rispetto della normativa relativa alla modalità di partecipazione a organismi esterni;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 alla data del 31.12.2018, stante la coerenza degli atti rispetto al D.Lgs. n. 175/2016.

Il Revisore dei Conti
Campana dott.ssa Elisabetta

